

### CODICE DI COMPORTAMENTO

- 1) **Luogo e periodo di produzione:** la produzione agricola, proveniente dall'azienda agricola o dall'azienda di soci imprenditori agricoli, anche a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, deve essere ottenuta nell'ambito territoriale della Regione Veneto e deve essere immessa sul mercato nel rispetto della naturale stagionalità dei vari prodotti. I prodotti di terzi di cui è consentita la commercializzazione fino al massimo del 30% dovranno provenire anch'essi dall'ambito territoriale della Regione Veneto.
- 2) **Conservazione dei prodotti:** l'imprenditore agricolo si impegna a non effettuare trattamenti con principi attivi di sintesi per la conservazione del prodotto nel periodo successivo alla raccolta.
- 3) **Tracciabilità, prezzi di vendita e rintracciabilità:** l'imprenditore agricolo deve garantire che la produzione, anche ottenuta a seguito di manipolazione o trasformazione, sia avvenuta esclusivamente nell'ambito della propria azienda agricola o dell'azienda dei soci imprenditori agricoli così come individuati ai sensi dell'art.1 comma 2 del D.Lgs. 228/2001.  
Il prezzo di ogni prodotto messo in vendita dovrà essere esposto e ben visibile. Su ogni prodotto il venditore dovrà apporre un cartellino di vendita o un'etichettatura nel caso di prodotti confezionati, dalla quale il consumatore possa ottenere utili informazioni, oltre che sul prezzo applicato, anche sull'origine dei prodotti.
- 4) **Imballaggio:** l'imprenditore agricolo si impegna ad adottare modalità operative tese a ridurre in peso ed in volume gli imballaggi, ad utilizzare materiali facilmente riciclabili, a favorire l'utilizzo di imballaggi riutilizzabili. Gli imprenditori che metteranno in vendita prodotti freschi dovranno far uso di contenitori riutilizzabili, riciclabili e compostabili ove possibile; dovrà essere privilegiato nel rapporto con la clientela l'uso di sacchetti di carta, di materiale a basso impatto ambientale o totalmente riciclabile.
- 5) **Quaderno di campagna:** l'imprenditore agricolo si impegna alla tenuta ed all'aggiornamento di un quaderno di campagna, qualora obbligatorio, ove registrare tutti i trattamenti fitosanitari effettuati, da rendere disponibile ai controlli.
- 6) **Controlli:** l'imprenditore agricolo dichiara di accettare i controlli, previsti al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 25 luglio 2008 n. 7 e all'art. 8 del disciplinare del mercato, che potranno essere effettuati presso la propria azienda sulle produzioni e rispettive quantità di prodotto.
- 7) **Disciplinare del mercato:** gli aderenti alla convenzione sono consapevoli di dover osservare le disposizioni di cui al disciplinare del mercato, da ritenersi parte integrante del presente codice.
- 8) **Modalità di partecipazione :** tutti gli imprenditori agricoli che intendono partecipare al mercato sono tenuti a presentare domanda sull'apposito modulo (fac-simile allegato al presente documento), con allegata l'adesione scritta e accettazione del presente codice di comportamento, indicando i propri prodotti ed il periodo di vendita (stagionale o annuale). L'adesione impegna gli imprenditori al rispetto delle regole previste nel presente codice e nella convenzione, compreso il rispetto del disciplinare del mercato di cui al punto 7 e l'accettazione dei controlli di cui punto 6.
- 9) **Elenco imprese aderenti:** il Comune tiene un registro aggiornato delle imprese, con i relativi prodotti ed i periodi di vendita;
- 10) **Cancellazione:** la cancellazione delle imprese dal registro potrà avvenire:
  - a. Su richiesta delle stesse imprese;
  - b. Per iniziativa del Comune, sentite in ogni caso le associazioni firmatarie della convenzione, anche su segnalazione delle stesse associazioni, qualora venga

accertato che l'imprenditore non rispetti adeguatamente le disposizioni stabilite nel disciplinare e nel codice di comportamento. In tal caso, prima dell'adozione del provvedimento, dovrà essere sentito l'imprenditore agricolo interessato. La cancellazione dal registro è disposta dal Dirigente di Settore, con provvedimento dirigenziale, entro 30 giorni dalla richiesta o dall'audizione dell'interessato, alla quale seguirà l'esclusione dal mercato.

- 11) **Gestione del mercato:** la gestione del mercato compete all'Amministrazione comunale, nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta dalle associazioni degli agricoltori firmatarie, le quali provvederanno a raccogliere le domande complete di allegati, che saranno successivamente trasmesse al Comune per gli adempimenti autorizzatori, sanzionatori e di vigilanza di competenza dell'Ente. Le associazioni di categoria potranno relazionare sullo svolgimento del mercato
- 12) **Tutela dei dati personali:** le imprese aderenti alla convenzione acconsentono al loro trattamento da parte delle associazioni e dell'Ente, limitatamente a quanto necessario all'organizzazione e gestione del mercato, secondo le modalità indicate nella convenzione. Dichiarano altresì di essere informati dei diritti conferiti agli interessati dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è il Comune di Noventa di Piave, limitatamente ai dati trasmessi, anche per il tramite delle associazioni firmatarie, che assumono in proprio la responsabilità di competenza ai sensi della vigente normativa in materia.